

D.g.r. 26 settembre 2016 - n. X/5628
Deferminazioni in ordine all'atto integrativo all'accordo di programma «Expo 2015» Per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del sito Expo Milano 2015 nella fase transitoria del post evento - Cd. «Fast Post Expo» (approvato con d.p.g.r.n. 432 del 30 maggio 2016) - Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a eventi e manifestazioni sportive presso il Parco Experience

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r.n. X/4698 del 29 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia ed Arexpo s.p.a. per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del sito Expo Milano 2015 nella fase transitoria del post evento (cd. «Fast Post Expo»);

Dato atto che tale convenzione regola i rapporti tra la società Arexpo e la Regione Lombardia riguardanti il finanziamento relativo a garantire la conservazione del patrimonio pubblico, l'utilizzo, l'operatività e la sicurezza degli spazi e dei manufatti del sito espositivo fino all'avvio degli interventi definitivi di sviluppo dell'area, che consenta di non disperdere la legacy di Expo Milano 2015;

Visto il Verbale del Collegio di Vigilanza dell'AdP «Expo 2015» del 14 aprile 2016 in cui sono state approvate le linee di attuazione della fase transitoria del post evento (cd. Fast Post Expo);

Visto il d.p.g.r. n. 432 del 30 maggio 2016 di approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato a consentire la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del sito Expo Milano 2015 nella fase transitoria del post evento - cd. «Fast Post Expo», sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 20 maggio 2016, da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di Rho, Poste Italiane s.p.a., Expo 2105 S.p.a. in liquidazione, Arexpo s.p.a. e con l'adesione di Fondazione La Triennale di Milano (di seguito «Atto Integrativo all'Accordo di Programma Expo»), pubblicato sul BURL S.O. n. 23 del 6 giugno 2016;

Considerato che:

- per la gestione della fase transitoria, di cui all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Expo, Arexpo s.p.a. si avvale dei finanziamenti assegnati da Regione Lombardia secondo le modalità della Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2015 assumendo i relativi impegni;
- in tal ambito si colloca la comunicazione di Arexpo s.p.a. del 19 settembre 2016 (prot. n. AREXPO.2016.0002665) con la quale la Società ha comunicato le proposte progettuali per la realizzazione di due eventi sportivi all'interno del Parco Experience ricevute dal CONI, Comitato Regionale per la Lombardia, e dall'ASD Sci Club FAB Snow EAGLE, così come individuato dalla Federazione Internazionale Sci (FIS) e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e rispetto ai quali, in considerazione delle ricadute in termine di promozione e valorizzazione del sito e del territorio lombardo, Arexpo s.p.a. intende mettere a disposizione un contributo economico fino a un massimo rispettivamente di euro 142.000,00 e di euro 150.000,00;

Rilevato che:

- con riguardo all'evento denominato «Sport in Expo 2016» (1-2 ottobre 2016), proposto dal CONI, Comitato Regionale per la Lombardia, l'istruttoria della società Arexpo ha fatto emergere la coerenza dell'evento con le finalità previste dalla l.r. 1 ottobre 2014, n.26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed ha evidenziato la rilevanza esclusivamente locale dell'evento ed il carattere non economico dello stesso, e che pertanto il finanziamento pubblico, peraltro rivolto al CONI, Comitato Regionale per la Lombardia, Amministrazione pubblica soggetta all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato;
- l'evento delle gare di World Cup specialità Snowboard e Free Ski, 10 - 11 - 12 novembre 2016, proposta dall'ASD Sci Club FAB Snow EAGLE, secondo l'istruttoria della Società Arexpo ha un carattere internazionale e potenziali implicazioni economiche e che pertanto deve essere inquadrato a sensi della disciplina degli aiuti di Stato anche in coerenza con la d.g.r. 28 gennaio 2016, n. X/4763, «Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a grandi eventi sportivi: campionati nazionali, mondiali, europei, coppe del mondo ed eventi nazionali e internazionali che si svolgeranno sul

territorio lombardo»;

Visto il regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;

Considerato che, con riferimento all'evento delle gare di World Cup specialità Snowboard e Free Ski, i contributi di euro 150.000,00 saranno concessi, per la parte di cofinanziamento di Arexpo a valere sul finanziamento regionale per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della fase transitoria del Post Expo (cd. «Fast Post Expo»), nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Expo non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013;

Ritenuto che, in caso di svolgimento di attività economica, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica (di cui all'art. 2 c.2 del reg(UE) 1407/2013) con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;

Ritenuto che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative alle agevolazioni finanziarie previste dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Expo saranno svolte direttamente da Arexpo s.p.a.;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato F) della d.g.r.n. 3839 del 14 luglio 2015, espresso nella seduta del 20 settembre 2016;

Dato atto che i suddetti oneri di cui alla Convenzione tra Regione Lombardia ed Arexpo S.p.a. sottoscritta il 30 dicembre 2015 trovano copertura a valere sul capitolo di spesa 19.01.203.11213 «Contributi in conto capitale ad Arexpo s.p.a. per la valorizzazione dell'area, delle opere e la salvaguardia della funzionalità delle infrastrutture del sito espositivo Expo 2015 nella fase transitoria del post-Expo»;

Considerato il carattere strategico delle attività connesse alla gestione della fase transitoria del Post Expo (cd. «Fast Post Expo»), al fine di consentire la valorizzazione complessiva dell'area e delle risorse pubbliche ad oggi impiegate, in attesa della definizione ed avvio dei progetti riqualificazione definitiva del sito espositivo;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con d.c.r.n. X/78 del 9 luglio 2013;

Considerato che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso del Programma Regionale di Sviluppo n. 481st.19.1 «Valorizzazione e riqualificazione del sito espositivo (Fase post-Expo)»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n.34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che i contributi oggetto dell'evento delle gare di World Cup specialità Snowboard e Free Ski di euro 150.000,00 saranno concessi ai beneficiari che svolgono attività economica, per la parte di cofinanziamento di Arexpo a valere sul finanziamento regionale per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della fase transitoria del Post Expo (cd. «Fast Post

Serie Ordinaria n. 39 - Giovedì 29 settembre 2016

Expo»), nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2. che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative alle agevolazioni finanziarie previste dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Expo saranno svolte direttamente da Arexpo s.p.a.;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi